



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.19 del Registro

data 31.07.2018

OGGETTO: Modifica del "Regolamento per l'armonizzazione degli arredi nell'occupazione di suolo pubblico con spazio accessori (Dehors) annesso ai pubblici esercizi"

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" (edificio Marconi), convocato per le ore 18.00 dal Vice Presidente del Consiglio Marco Ingrassia, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
SCRAVAGLIERI PIETRO ANTONINO	P		
INGRASSIA MARCO	P		
PROIETTO ROSALINDA	P		
MAZZAGLIA ADELE	P		
RIZZO ROBERTA	P		
CASTIGLIONE PROSPERO	P		
PICONE GIUSEPPE	P		
PRIVITERA SANTO		A	
TURANO CATERINA	P		
IACONA CONCETTA	P		

Totale

09 01

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, **Dott. Pietro A. Scravaglieri.**

Partecipano: il Segretario Comunale, **dott. Filippo Ensabella**, il dr. **Nicolò Saccullo** (Responsabile Urp e aiuto verbalizzazione) e **Maria Rita Zinna** (Segreteria).

Il Presidente **Pietro A. Scravaglieri** illustra l'argomento e ne spiega le motivazioni per cui necessita apportare la modifica a seguito di rilievi intervenuti dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Enna.

Aggiunge che occorre pure approvare l'allegato per l'occupazione del suolo pubblico al fine di sveltire le pratiche e snellire la burocrazia.

Il Presidente, in assenza di interventi da parte dei Consiglieri, pone la proposta ai voti del Consiglio che l'approva all'unanimità dei Consiglieri: presenti e votanti n.9 - Voti favorevoli n.9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta posta al 5° punto all'O.D.G. prot. nr.8212 del 19/07/2018, ad oggetto: Modifica del "Regolamento per l'armonizzazione degli arredi nell'occupazione di suolo pubblico con spazio accessori (Dehors) annesso ai pubblici esercizi"
- VISTO l'esito della votazione sopra riportata;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;
- VISTO L'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE all'unanimità la proposta posta al 5° punto all'O.D.G. prot. nr.8212 del 19/07/2018 , ad oggetto: Modifica del "Regolamento per l'armonizzazione degli arredi nell'occupazione di suolo pubblico con spazio accessori (Dehors) annesso ai pubblici esercizi", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.





COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

PROPOSTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica del “Regolamento per l’armonizzazione degli arredi nell’occupazione di suolo pubblico con spazio accessori (Dehors) annesso ai pubblici esercizi”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PREMESSO,



- che il Consiglio Comunale con propria delibera nr. 05 del 17/04/2018 ha approvato il “Regolamento per l’armonizzazione nell’occupazione di suolo con spazio accessori (Dehors) annesso ai pubblici esercizi”;
- Che con nota prot. P.L. nr.507 del 15.05.2018 il predetto regolamento è stato inviato alla Soprintendenza per il relativo parere;
- che la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna, con nota prot. nr. 981 del 11/06/2018, ha richiesto la modifica e la sostituzione dell’art. 2, comma 5 lett. a), dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 4, comma 2;
- che è necessario approvare nella stessa seduta l’“Accordo di semplificazione per procedimenti autorizzativi di occupazioni di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione” da sottoscrivere dall’amministrazione comunale e il Soprintendenti ai Beni Culturali e Ambientali di Enna;

Sentiti i pareri dell’Arch. Palazzolo Vito e del Comandante della P.L.;

PROPONE

1. Di approvare le seguenti modifiche da apportare al Regolamento per l'armonizzazione nell'occupazione di suolo con spazio accessori (Dehors) annesso ai pubblici esercizi", così come indicato nella nota della Soprintendenza, Prot. nr.981 dell'11 giugno 2018, ed in particolare :

- All'art. 2, comma 5, lett. a) aggiungendo *"Gli elementi strutturali dei "Dehors" "gazebo" devono essere realizzati in materiale metallico color antracite o corten o in legno nei colori delle assenze naturali"*;
- All'art. 3, modificando il comma 3 *"Relativamente alla Zona omogenea "A", l'istallazione delle strutture dei dehors di tipo a) , b), c), d), poiché non costituiscono alterazione permanente dei luoghi, è ammessa, senza la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Per i dehors di tipo e) (gazebo), negli spazi urbani ricadenti in zona "A" centro storico di P.R.G. o in prossimità di edifici monumentali, l'istallazione è consentita, previa autorizzazione della Soprintendenza, che ne valuterà la compatibilità del loro inserimento in relazione al codesto storico ambientale ed ai prospetti degli edifici interessati"*;
- All'art. 4, modificando il comma 2 *"L'occupazione di suolo pubblico, dovrà prevedere l'utilizzo di elementi modulari, delle dimensioni di ml. 4x5 fermo che restando il limite massimo di mq. 40"*.

2. Approvare l'allegato "Accordo di semplificazione per procedimenti autorizzativi di occupazioni di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione" da sottoscrivere dall'amministrazione comunale e dal Soprintendenti ai Beni Culturali e Ambientali di Enna.



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Enna**

Via Orfanatrofio, 15 - 94100 Enna
tel. 0935 50 78 11 - fax 0935 50 78 335
soorden@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soorden
soorden@camail.regione.sicilia.it

U.O.02 - Sezione per i beni architettonici e storico-artistici-
soorien.uo2@regione.sicilia.it

Rif. nota:	Prot. n.	del
Enna	Prot. n. 981	del 11 GIU. 2018

Allegati n.

OGGETTO: Catenanuova (En) "Regolamento per l'armonizzazione degli arredi nell'occupazione di suolo pubblico con spazio accessorio aperto (Dehors) annesso ai pubblici esercizi" -

All'UTC del Comune di Catenanuova
info@pec.comune.catenanuova.en.it

Al Comandante della Polizia Locale
del Comune di Catenanuova
poliziamunicipale@pec.comune.catenanuova.en.it

Con riferimento alla richiesta di parere di codesto Comune, relativa al "Regolamento per l'armonizzazione degli arredi nell'occupazione di suolo pubblico con spazio accessorio aperto (Dehors) annesso ai pubblici esercizi" approvato con delibera consiliare n. 05 del 17/04/2018, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", pervenuta in data 23/05/2018 e assunta al prot. n. 1398 dell R.G. di questa Soprintendenza si rappresenta quanto segue.

Premesso che il Codice dei beni culturali e del paesaggio include tra i beni culturali "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" appartenenti ad enti pubblici territoriali (art. 10, IV comma, lettera g) e disciplina la materia con le disposizioni contenute nell'articolo 52 recante "Esercizio del commercio in aree di valore culturale".

Considerato che l'Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana ha emanato, in data 21/04/2015, la circolare n. 8 Art. 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio "esercizio del commercio in aree vincolate. - Disposizioni", che ad ogni buon fine si allega in copia, la quale prevede la stipula di specifica Intesa interistituzionale volta ad individuare e semplificare i differenziati procedimenti amministrativi; ciò anche al fine, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le Istituzioni, di conciliare le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sottese alle disposizioni Codice dei Beni Culturali con quelle di promozione commerciale e turistica alla cui cura è preposto codesto Comune.

Tutto ciò premesso, in attesa della sottoscrizione della citata Intesa, vorrà codesto Comune tenere conto delle seguenti indicazioni integrandoli o sostituendoli negli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento.

- Art. 2 comma 5 lett. a) -Gli elementi strutturali dei dehors, "gazebo" devono essere realizzati in materiale metallico color antracite o corten o in legno nei colori delle essenze naturali-
- Art. 3 comma 3, -relativamente alla Zona omogenea "A", l'installazione delle strutture dei dehors di tipo a), b), c) e d), poiché non costituiscono alterazione permanente dei luoghi, è ammessa, senza la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
Per i dehors di tipo e) (gazebo), negli spazi urbani ricadenti in zona "A" centro storico di P.R.G. o in prossimità di edifici monumentali, l'installazione è consentita, previa autorizzazione della Soprintendenza, che ne valuterà la compatibilità del loro inserimento in relazione al contesto storico ambientale ed ai prospetti degli edifici interessati.
- Art. 4 comma 2 l'occupazione di suolo pubblico, dovrà prevedere l'utilizzo di elementi modulari, delle dimensioni di ml. 4 x 5 fermo che restando il limite massimo di mq. 40.

Si rappresenta, infine che il regolamento attuativo di che trattasi modificato con le indicazioni di questa Soprintendenza, dovrà essere redatto e presentato dal responsabile dell'U.T.C. di codesto Comune, per essere allegato come parte integrante della stipula dell'Intesa Interistituzionale di cui alla su citata Circolare n. 8 del 21.04.2015.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

arch. Aldo Vallacqua

fr

IL SOPRINTENDENTE

arch. Salvatore Gueli



1172 24 21 27 e 13 2 Provvedimenti Catenanuova Monumenti Catenanuova regolamento DEHORS I.docx

Responsabile procedimento

Stanza Piano Tel.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsorien@regione.sicilia.it

Responsabile


Stanza Piano Tel.

Durata procedimento

nome cognome

Orario e giorni ricevimento Lun. 9.00 - 13,30 Merc. 9.00 - 13,30 15,30 - 18,30

Dei dati compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)





COMUNE DI CATENANUOVA
(PROV. DI ENNA)



**REGOLAMENTO PER L'ARMONIZZAZIONE
DEGLI ARREDI NELL'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO CON "SPAZIO
ACCESSORIO" (DEHORS)
ANNESSO AI PUBBLICI ESERCIZI**

Approvato con delibera Consiliare n. 19 del 31-07-2018.

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Con il presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e con l'obiettivo di migliorare l'offerta turistica, s'intende disciplinare la collocazione su suolo pubblico o privato ad uso pubblico di strutture temporanee, individuate come "dehors", annesse a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ai fini del presente regolamento per "dehors" s'intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico, o privato ad uso pubblico, che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e attività commerciali assimilabili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica.
3. Si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico con "dehors" s'intende, in particolare, la compresenza funzionale e armonica di elementi strutturali e strumentali.
5. I "dehors" come sopra definiti devono essere costituiti da manufatti facilmente amovibili e destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee e stagionali.
6. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita a un periodo con durata complessiva non superiore a 180 giorni, calcolati a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione a occupare il suolo pubblico, mentre per permanente il periodo superiore a 180 giorni.

Art. 2 - Classificazione elementi

1. Gli elementi "dehors" sono classificati secondo le tipologie come di seguito indicato, sempre opportunamente delimitati (fioriere, elementi trasparenti, ringhiere, etc.):
 - a. tavoli e sedie;
 - b. tavoli e sedie su pedana;
 - c. tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana con ombrelloni a copertura;

- d. tende a sbraccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie a, b;
- e. gazebo con delimitazioni laterali e copertura piana con utilizzo di teli impermeabilizzanti di colore pastello ancorati a cavi d'acciaio o binari poggianti sui montanti del gazebo che ne consentano la chiusura e l'apertura.
2. I tavoli dovranno essere di legno, metallo, legno/metallo o plastica di design. Le sedute, consisteranno in sedie, sgabelli, panche e poltrone; i materiali dovranno essere conformi a quelli dei relativi tavoli e comunque di legno, metallo, metallo/legno, materiale plastico di design e per le poltrone anche il rattan; tutti gli accessori come cuscini, tovagliato o quanto altro occorra per rendere confortevole la vivibilità all'interno dei "dehors", dovranno essere conformi alle scelte cromatiche dello stesso.
3. La pedana dovrà avere una struttura d'ideale materiale antiscivolo e lavabile e garantire i requisiti di planarità, igienicità e sicurezza per il superamento di minimi dislivelli e rendere quindi orizzontale il piano di posa dei tavoli e delle sedie; gli elementi della pedana devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
4. L'ombrellone deve essere costituito da un telo di colore pastello, facilmente richiudibile e supportato da un sostegno di legno o metallo non fissato al suolo.
5. Il gazebo (di cui all'art. 2 comma 1, lett. e) deve avere struttura architettonica aperta verso l'esterno delimitata su tutti i lati con elementi trasparenti e facilmente asportabili (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente, vetro infrangibile, in armonia con i profilati e con il contesto urbano) ancorate nella fascia laterale della pedana tramite montanti di legno o metallo. In particolare nella zona "A" del PRG vigente la tipologia da rispettare è lo stile liberty. (Vedi allegato 3)
- a. Gli elementi strutturali dei dehors, "gazebo" devono essere realizzati in materiale metallico color antracite o corten o in legno nei colori delle essenze naturali;** la copertura deve essere del tipo a tela, piana, a tessitura unica o a vele di colore pastello, esclusivamente ancorata alla struttura principale del gazebo. I proprietari hanno facoltà di eliminare parzialmente o totalmente gli elementi verticali nei periodi estivi.
- b. La quota d'imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale nella zona a monte della struttura, mentre nella zona a valle, la quota non può superare quella necessaria per il livellamento della struttura e l'altezza max dei teli di copertura, disposti in orizzontale, non può superare ml 3.00. Eventuali varchi ricavati nei laterali individuate come vie di esodo,

devono essere dimensionati in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, come previsto dalla vigente normativa. Il piano di calpestio e la pavimentazione dovranno essere facilmente amovibili e, comunque, tali che la loro installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni stradali esistenti.

6. I "dehors" devono essere realizzati in conformità al D.M. 26 giugno 1984 in materia di omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e alla normativa sulle barriere architettoniche. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani a essi eventualmente collegati. Nel caso sia prevista l'illuminazione del "dehors", questa deve essere progettata e realizzata in conformità alla legge in materia.
7. In presenza di edifici contigui con più pubblici esercizi posti sullo stesso fronte degli stessi, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori, arredi e fioriere, ispirati da identica ipotesi progettuale, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento.
8. La ditta che farà richiesta di autorizzazione per il montaggio di un "dehors" che ricade su un fronte dove esiste già altro "dehors" regolarmente autorizzato, dovrà adeguare la propria progettazione e realizzazione alla soluzione già esistente.

Art. 3 - Aree d'installazione

1. I "dehors" di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche o private di uso pubblico, all'interno del centro abitato o in territorio aperto o in area demaniale, in tutte le zone omogenee di P.R.G., compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche.
2. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare sia pedonale, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica, illuminazione, etc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzativa. Le strutture non devono, altresì, porsi in contrasto con le norme del codice civile.

3. Relativamente alla Zona omogenea "A", l'installazione delle strutture dei dehors di tipo a), b), c) e d), poiché non costituiscono alterazione permanente dei luoghi, è ammessa, senza la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Per i dehors di tipo e) (gazebo), negli spazi urbani ricadenti in zona "A" centro storico di P.R.G. o in prossimità di edifici monumentali, l'installazione è consentita, previa autorizzazione della Soprintendenza, che ne valuterà la compatibilità del loro inserimento in relazione al contesto storico ambientale ed ai prospetti degli edifici interessati.
4. È vietata, comunque, qualsiasi tipologia di "dehors" negli spazi antistanti e circostante agli edifici ed alle strutture di pregio storico e artistico tale da impedirne la corretta visibilità e fruizione.

Art. 4 - Soggetti e spazi autorizzati

1. L'installazione di "dehors" è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande e agli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare, che dispongono, all'interno del locale, sede dell'attività principale, di servizi igienici secondo quanto prescritto dalla normativa di settore.
2. L'occupazione di suolo pubblico, dovrà prevedere l'utilizzo di elementi modulari, delle dimensioni massime di ml. 4,00 x 5,00 fermo restando il limite massimo di mq. 40,00, nel rispetto delle norme previste dall'art.20 del C.d.S..
3. Al fine di consentire il transito pedonale e la circolazione alle persone con limitata o impedita capacità motoria, la larghezza per il passaggio pedonale, misurata tra il filo esterno del marciapiede e il primo elemento costituente il "dehors", non può essere inferiore a metri 1,50. L'occupazione di suolo pubblico, per tutte le tipologie di "dehors", non deve interferire con attività di terzi, né coprire la visuale di vetrine espositive o di ingressi di proprietà di terzi. A tal fine vanno privilegiate, di norma, soluzioni che prevedano l'occupazione di aree comprese all'interno della proiezione del prospetto relativo al locale sede dell'attività principale.
4. Qualora non sia possibile installare il "dehors" come sopra specificato, la scelta dell'area su cui ubicare il manufatto dovrà essere concordato con il responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentito il parere del responsabile della Polizia Locale.
5. Elementi e strutture che compongono o delimitano i "dehors", incluse le proiezioni al suolo di eventuali sporgenze, devono coincidere con le dimensioni dell'area oggetto di autorizzazione.

6. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e/o di pubblico servizio.
7. Su elementi e strutture componenti i "dehors" non sono ammessi messaggi pubblicitari, eccetto quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
8. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente e eventuali impianti semaforici. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare.
9. L'installazione di "dehors" su aree pubbliche e private di uso pubblico, qualora interessi sedi stradali, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (urbane di quartiere) e F (locali) come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo C.d.S.).
10. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di "dehors" in aree attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso).
11. Le eventuali attività d'intrattenimento musicale nei "dehors" devono seguire la stessa normativa prevista per la tipologia del locale cui sono annessi. Eventuali deroghe devono essere approvate dalle Autorità competenti e contenute nel provvedimento autorizzativo.
12. La collocazione dei "dehors" deve realizzarsi in adiacenza all'esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi di pertinenza dell'esercizio stesso o anche di altro proprietario con il consenso scritto di quest'ultimo.
13. Non è consentito installare "dehors" o parti di essi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, salvo che il "dehors" sia realizzato in isole o aree pedonali. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura degli stessi con appositi coperchi di protezione e/o come previsto per legge.
14. Non è consentito installare "dehors" o parti di esso nelle aree di sosta riservate ai veicoli per il carico e scarico delle merci, ai veicoli al servizio delle persone invalide e nelle aree di fermata dei mezzi pubblici di trasporto.



Art. 5 - Procedimento

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di "dehors" (concessione) è avviato mediante la presentazione della domanda in bollo (Allegato 2), da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'installazione. Il rilascio della concessione e/o autorizzazione, istruito dall'U.T.C., sarà subordinato ai pareri espressi dagli uffici comunali preposti.
2. Gli elaborati devono essere redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e devono contenere, tra l'altro:
 - a. richiesta scritta e sottoscritta dal titolare dell'attività su apposito modello;
 - b. estratto del P.R.G. con evidenziata l'area d'intervento;
 - c. planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
 - d. rappresentazione grafica del "dehors" con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante (eventuali presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi, alberi, aiuole, etc.), il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
 - e. documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
 - f. relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire e dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico - sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela;
 - g. elaborati sul rispetto della L. nr. 13 del 09 gennaio 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
 - h. planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;
 - i. asseverazione del tecnico in ordine alla resistenza e alla stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica;
 - j. copia dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione sanitaria relativa all'attività principale, sostituibile con dichiarazione resa in autocertificazione;
 - k. documentazione a dimostrare di essere in regola con i pagamenti di tutte le imposte e tributi comunali previsti per legge.
 - l. dichiarazione che gli impianti elettrici e/o gas, se previsti, saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti;
 - m. dichiarazione di conformità e certificazione di messa a terra.

3. Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori e i materiali impiegati devono essere indicati negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
4. La durata del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione dei "dehors" è stabilita in trenta giorni.
5. La concessione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione a terzi. Va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.
6. L'occupazione, una volta realizzata, è subordinata alla verifica, effettuata dall'U.T.C., per la rispondenza degli elaborati presentati ed della sua relativa concessione;
7. La realizzazione e posa di "dehors" con i soli elementi di arredo di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) (tavoli e sedie), con sola copertura della tipologia di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. c) (ombrelloni), opportunamente delimitata, non necessita di titolo abilitativo edilizio ma solo di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico che, una volta regolarizzata, costituisce autorizzazione alla posa. È escluso, altresì, per tale tipologia, il versamento della somma dovuta a titolo di cauzione di cui al successivo articolo 6.
8. L'autorizzazione per la posa di "dehors" su suolo pubblico può essere rinnovata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento della tassa Comunale prevista per legge.
9. In caso di riproposizione di domanda, ove il "dehors" sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio di somministrazione, attestante la totale conformità del "dehors" a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al comma 2, fatto salvo l'obbligo di presentare la documentazione fotografica (almeno due foto a colori del "dehors" realizzato);
10. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione all'U.T.C.;
11. Gli elementi "dehors" dovranno essere integralmente rimossi entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte;
12. L'autorizzazione, oggetto di rinnovo annuale con le prescrizioni previste al comma 9 del presente articolo, avrà durata massima

quinquennale e l'eventuale richiesta successiva è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione prevista nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 6 - Pagamento

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di "dehors", è soggetta al pagamento delle tasse Comunali previste per legge.
2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel provvedimento che autorizza l'installazione dei "dehors", il soggetto richiedente è obbligato, altresì, a un deposito cauzionale nella misura di Euro trecento (€ 300,00). Lo svincolo di tale cauzione sarà autorizzato dall'U.T.C. con proprio provvedimento, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, che dovrà essere accertato dall'Ufficio concedente, e, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo. Qualora il "dehors" non venga rimosso entro i termini indicati nell'art. 5 comma 6, si procederà con diffida ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si procederà allo sgombero coatto e ad incamerare d'ufficio la somma versata a titolo di cauzione.
3. L'occupazione nelle aree attrezzate per la sosta (art.4, c.10) è soggetta a maggiorazione della tassa comunale, nella misura del doppio rispetto alla tariffa base.
4. Per le prescrizioni generali inerenti all'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento comunale.

Art. 7 - Destinazione dell'area occupata

1. L'area occupata dai "dehors" è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e al consumo diretto da parte degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita a usi impropri.
2. Non sono consentiti intrattenimenti musicali, se non preventivamente autorizzati e nel rispetto delle legislazioni e dei regolamenti vigenti in materia.
3. È vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (art.110 del Regio Decreto nr.773 del 18.06.1931 - T.U. delle Leggi di P.S.; Regolamento di Esecuzione Regio Decreto nr.635 del 06.05.1940).

4. Le attività di somministrazione svolte nei "dehors" osserveranno l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio cui sono annessi.
5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei "dehors", tavoli e sedie (lettera a-b-c) dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà, altresì, essere impedito l'uso dei "dehors" delle tipologie d) e l'accesso ai dehors della tipologia e). Gli ombrelloni (lett. c) a copertura delle tipologie a) e b), dovranno essere chiusi in caso di vento e chiusi o rimossi durante la notte e al verificarsi di qualsiasi evento metta a rischio la pubblica incolumità.
6. Le tende a braccio (lett. d), a copertura delle tipologie a) e b), dovranno essere riavvolte durante la notte e in caso di vento o di qualsiasi evento che metta a rischio la pubblica incolumità.
7. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie e ombrelloni, (lett. a-b-c) dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà, altresì, essere impedito l'accesso ai "dehors" della tipologia e) e le tende a braccio (lett. d), a copertura delle tipologie a) e b), dovranno essere riavvolte.

Art. 8 - Rimozione

1. Ogni qualvolta nello spazio autorizzato per l'installazione di "dehors" si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali e/o privati, interventi per la mobilità, interventi da parte degli Enti erogatori di servizi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il "dehors". In tal caso il Comune e/o privato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione la necessità di avere libero il suolo almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi a interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela d'imminenti e inderogabili interessi pubblici.

Art. 9 - Responsabilità

1. Il titolare del provvedimento autorizzativo è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del "dehors". Il comune non può essere ritenuto responsabile di danni agli elementi e strutture componenti il dehors (smarrimento, furto, rotture, etc.).
2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi (cose e persone) dagli elementi e strutture componenti il "dehors", restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

3. Per danni arrecati dagli elementi e strutture componenti il "dehors" alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti calcoleranno il valore del danno subito e richiederanno il risarcimento economico, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 10 - Mantenimento e cura

1. I "dehors" devono essere mantenuti sempre in ordine e in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario, l'U.T.C., previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e in caso d'inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo e ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

Art. 11 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa quando:
 - a. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b. in caso d'inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.
2. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, quando:
 - a. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
 - b. agli elementi e alle strutture componenti i "dehors" siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - c. le attività svolte nel "dehors" siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti;
 - d. in caso di mancato pagamento delle tasse comunali come previste per legge.

Art. 12 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo C.d.S.).
2. Per l'occupazione abusiva di area pubblica si applica la sanzione prevista dal vigente Regolamento comunale.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 - Norme transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non è più possibile rinnovare autorizzazioni rilasciate secondo i criteri previgenti in contrasto con lo stesso.
2. Le richieste di autorizzazioni per la collocazione di "dehors" ancora in fase d'istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
3. Ogni gestore che utilizzi già spazi "dehors" in base a criteri previgenti, indi, disposti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è tenuto, al momento del rinnovo dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per la collocazione di dehors, ad adeguare le strutture alle nuove specifiche individuate nel presente regolamento. Nel caso di mancato adeguamento si procederà alla revoca dell'autorizzazione salvo che la parte si adegui entro i termini che saranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le eventuali norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.






CASERTE

ATT. 1A

Catenanuova
zona "A" - P.R.G.



ALL2

Apporre Marca da bollo €. 16,00

ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Piazza G. Marconi n.15
94010 CATENANUOVA

**DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
SPAZIO ACCESSORIO (DEHORS) ANNESSO AI PUBBLICI ESERCIZI**

RICHIEDENTE IN QUALITA' DI PROPRIETARIO E/O AVENTE TITOLO

- Nella persona del Sig./Sig.ra
nato/a Prov. il
C.F. P. IVA
domiciliato a via/piazza
recapito telefonico E-mail:

CHIEDE

Che gli venga concessa l'occupazione del suolo pubblico per:

- Spazio accessorio con tavoli e sedie;
- Spazio accessorio con tavoli e sedie su pedana;
- Spazio accessorio con tavoli e sedie su pedana con ombrelloni a copertura;
- Tende a sbraccio o a scorrimento su binari a copertura di tavoli e sedie;
- Tende a sbraccio o a scorrimento su binari a copertura di tavoli e sedie su pedana;
- Gazebo.

Dal al

UBICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI RICHIESTE:

..... nr.
..... nr.
..... nr.

MISURE (devono corrispondere esattamente alla planimetria allegata alla presente richiesta)

larghezza mt. lunghezza mt. totale mq.
larghezza mt. lunghezza mt. totale mq.
larghezza mt. lunghezza mt. totale mq.

DICHIARA :

- Che trattasi di pratica in subentro a Conc. N. /
con atto del
- Che trattasi di pratica iniziale;
- Di essere in possesso di licenza n. del per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande;
- Di aver preso visione di tutte le disposizioni dettate dal "Regolamento per l'armonizzazione
degli arredi nell'occupazione di suolo pubblico con spazio accessorio (dehors) annesso ai
pubblici esercizi", approvate dal Comune di Catenanuova, con delibera di Consiglio
Comunale n. _____ del _____.



Catenanuova li, _____

FIRMA

DOCUMENTI DA ALLEGARE (tutte le richieste incomplete se non regolarizzate entro 10 giorni dalla data di ricezione, saranno annullate d'ufficio):

- Estratto del P.R.G. con evidenziata l'area d'intervento;
- Planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
- Rappresentazione grafica del "dehors" con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante;
- Documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante;
- Relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire e dei materiali da utilizzare;
- Elaborati sul rispetto della Legge nr.13 del 09 gennaio 1989 –"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- Planimetria in scala 1:100 dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4 del Regolamento;
- Asseverazione del tecnico in ordine alla resistenza e alla stabilità della struttura al fine della tutela della sicurezza pubblica;
- Copia dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- Copia autorizzazione sanitaria relativa all'attività principale;
- Documentazione a dimostrare di essere in regola con i pagamenti di tutte le imposte e tributi comunali previsti per legge;
- Dichiarazione che gli impianti elettrici e/o gas, se previsti, saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti;
- Dichiarazione di conformità e certificazione di messa a terra.

NUOVA/ET

Allegato 3 - Tipologie tipo "dehors" :

a) Tavoli e sedie



b) Tavoli e sedie su pedana





ANUOVA



c) Tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana con ombrelloni a copertura



NUOVA



d) Tende a sbraccio o a scorrimento a copertura di tavoli e sedie





COMUNE DI





e) Gazebo





COMUNE DI
* * *



INDICE

Art. 1	Finalità e definizioni.....	pag. 2
Art. 2	Classificazione elementi.....	pag. 2
Art. 3	Aree di installazione.....	pag. 4
Art. 4	Soggetti e spazi autorizzati.....	pag. 5
Art. 5	Procedimento.....	pag. 7
Art. 6	Pagamento.....	pag. 9
Art. 7	Destinazione dell'area occupata.....	pag. 9
Art. 8	Rimozione.....	pag.10
Art. 9	Responsabilità.....	pag.10
Art. 10	Mantenimento e cura.....	pag.11
Art. 11	Sospensione e revoca dell'autorizzazione ...	pag.11
Art. 12	Sanzioni.....	pag.11
Art. 13	Norme transitorie.....	pag.12
Art. 14	Entrata in vigore.....	pag.12
Allegato 1. - Corografia	pag. 13
Allegato 1/A - Planimetria zona "A" - P.R.G.	pag. 14
Allegato 2. - Schema domanda.	pag.15
Allegato 3. - Tipologie tipo "dehors"	pag.18





COMUNE DI CATENANUOVA
Prov. di Enna



REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Accordo di semplificazione per procedimenti autorizzativi di
occupazioni di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di
pubblico esercizio di somministrazione



L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso _____ tra:

il Sindaco del Comune di Catenanuova, Dott. Carmelo Giancarlo Scravaglieri;

e

il Soprintendente per i Beni Culturali e ambientali di Enna, Arch. _____.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera g), dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii (d'ora in poi Codice) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di proprietà del Comune e di cui all'elenco allegato, costituiscono beni culturali oggetto di tutela;
- ai sensi dell'art. 134 dello stesso Codice sono oggetto di tutela i beni paesaggistici;
- l'Amministrazione regionale dei Beni culturali e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- la Soprintendenza esercita le funzioni di tutela sui beni oggetto del presente Accordo;

- in ottemperanza al combinato disposto degli art. 10 e art.12, comma 1, e dell'art. 134 del Codice si prevede che tutti gli interventi o le occupazioni di suolo nelle piazze e nelle vie cittadine, oppure quelli realizzati in aree soggette a tutela paesaggistica siano sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 106, comma 2 bis, ovvero dell'art. 146.

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ è stato approvato il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Regolamento *Dehors*)", d'ora in poi Regolamento (allegato sub 1 al presente Accordo);

- il Regolamento definisce i *dehors* e ne disciplina, in maniera puntuale, le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento, nonché la compatibilità delle differenti tipologie di *dehors* con i diversi tipi di spazio pubblico; le tipologie di *dehors* individuate dal Regolamento sono : "A" (allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni e tende a sbraccio), "B" (come A con l'aggiunta di pedane e delimitazioni laterali) e "C" (come B ma con struttura di copertura);

- il Regolamento individua le porzioni di spazio pubblico soggette a tutela storica e dei monumenti ovvero a tutela del paesaggio: dette porzioni di territorio sono indicate nella planimetria allegata sub 1 al Regolamento; per tutte le installazioni nelle aree individuate come soggette a tutela dello spazio pubblico storico e dei monumenti, l'Ufficio Tecnico dell'Ente esamina le domande ed esprime un parere;

- l'art. 15 della L.241/90 e ss.mm.ii. riconosce la possibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il presente accordo:

1. Il presente Accordo definisce misure di semplificazione per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico con *dehors* ricadenti in aree pubbliche tutelate in quanto beni culturali ai sensi dell'art. 10 e per *dehors* in aree considerate beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. [come evidenziate nell'allegata planimetria o elenco].

2. I *dehors* di tipo "A", conformi a quanto stabilito nel Regolamento [o alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza¹], non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 o dell'art. 146 del Codice, e l'occupazione di suolo pubblico ad essi relativa è considerata compatibile con il carattere storico-artistico e paesaggistico dei beni tutelati.
3. I *dehors* di tipo "B" e "C", conformi a quanto stabilito nel Regolamento [o alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza], sono considerati come al precedente punto 2; le domande di occupazione ad essi riferiti sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico competente.
4. Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni culturali di cui all'art. 21 del Codice le installazioni di *dehors* definiti di tipo "B" o "C" dal Regolamento, esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto non conforme al regolamento, ispirato a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano, nei seguenti casi:
- qualora detti progetti incidano materialmente su edifici vincolati ai sensi degli art. 10 e 13 del Codice;
 - qualora detti interventi siano localizzati in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani ubicati nella zona "A" del vigente strumento urbanistico o.....
5. Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo sono autorizzate dalla Soprintendenza come interventi sui beni paesaggistici di cui all'art. 146 del Codice le installazioni di *dehors* di tipo "B" o "C", esclusivamente nel caso siano richieste mediante presentazione di un progetto non conforme al Regolamento, in aree assoggettate a tutela paesaggistica.
6. Gli interessati dovranno presentare la richiesta e la relativa documentazione esclusivamente al Comune che attraverso l'Ufficio Tecnico mantiene i rapporti con la Soprintendenza.
7. L'Amministrazione Comunale comunica alla Soprintendenza le concessioni rilasciate ai sensi del Regolamento, realizzando ed aggiornando un *database* completo di tutte le informazioni, facilmente accessibile.

¹ Ove necessario

8. I firmatari del presente Accordo si impegnano a costituire un tavolo di confronto comune per monitorare l'attuazione del Regolamento in termini di ricadute sulla qualità e sulla tutela dell'ambiente urbano storico, al fine di proporre eventuali modifiche migliorative al Regolamento, alle procedure autorizzative o al presente Accordo.
9. Il presente Accordo ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.
10. Gli atti e i documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.



Il Sindaco del Comune di Catenanuova _____


Il Soprintendente per i Beni Culturali e ambientali di Enna _____



Proposta di Deliberazione n. 19 del 25-07-2018

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:	
.....	
.....	
Li. <u>25-07-2018</u>	
IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:	
.....	
.....	
Li.	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
.....	





Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

Il Consigliere Anziano




Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

Dr. Pietro Rosalba

Dr. Scavuglieri Pietro


Dr. Eusebio Filippo



Pubblicata all'albo Pretorio on line:

il 08-08-2018 per giorni quindici

consecutivi



IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione diviene esecutiva il 19.08.2018

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91




IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	
Pres.te C.C.	X	SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	X
CONSIGLIERI	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	X

Li, 27.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.



E' copia conforme al suo originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Rosalba Lentini